

OGGETTO: P.2879 fase 2 - Autorizzazione risolutivamente condizionata al subappalto per le attività di “prelievo ed analisi dei campioni rimaneggiati e indisturbati con rilascio dei relativi certificati di prova” per un importo pari ad euro 20.853,00

Operatore Economico S.G.L. Servizi Geotecnici Liguri S.r.l.

CIG 84831683B1 - CUP C31H20000060001

Spett. le

F & M Ingegneria S.p.A.

(RTI F & M Ingegneria S.p.A./Haskoning DHV Nederland B.V./Haskoning DHV UK Limited/F&M Divisione Impianti S.r.l./VDP S.r.l./Studioelb Ingegneri Associati)

PEC: fm@pec.fm-ingegneria.com

RICHIAMATO il decreto n. 974 del 15.09.2020 con cui la Dott. Ing. Marco Vaccari è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il progetto P. 2879 - Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - fase 2;

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 49.501 e di raccolta n. 26.168 del 30.03.2021 stipulato tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il RTI F & M Ingegneria S.p.A./Haskoning DHV Nederland B.V./Haskoning DHV UK Limited/F&M Divisione Impianti S.r.l./VDP S.r.l./Studioelb Ingegneri Associati con il quale è stato appaltato il progetto n. 2879 - fase 2 sopra detto;

VISTA la nota dell'Operatore Economico del 19.04.2021 assunta al protocollo centrale dell'Ente al n. 11944 in pari data con la quale è stato richiesto di affidare in subappalto all'impresa **S.G.L. Servizi Geotecnici Liguri S.r.l.** con sede legale in Vado Ligure (SV), Via Piave 122/A, CAP 17047 - C.F. e P.IVA 01148120098, per le attività relative al “prelievo ed analisi dei campioni rimaneggiati e indisturbati con rilascio dei relativi certificati di prova” per l'importo di euro 20.853,00, riconducibili alla categoria prevalente OS20B ai soli fini della qualificazione;

RILEVATO che il subappalto può essere autorizzato in ossequio a quanto disposto dall'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nonché come indicato in lex specialis con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 la percentuale delle attività subappaltabili è stata definita



in misura non superiore al 40 per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a), b), c) e d):

- 1) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 83 D.lgs. 50/2016);
- 3) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti degli stessi ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 4) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

ed inoltre:

- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che il subappaltatore presenti la dichiarazione di cui all'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016;
- 7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la nota del direttore dell'esecuzione del contratto, Geom. Simone Bruzzese, del 21.04.2021, assunta al protocollo interno n. 12242 in pari data con cui concede, per quanto di competenza, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dalla lex specialis e dal D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;



RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, lo Staff Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha prontamente posto in essere le attività di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, di quanto previsto - quali requisiti specifici per la fattispecie in diretta trattazione - al comma 4 lettere a), b), c) e d) e al comma 8, dell'art. 31, sempre del detto codice;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti ex lege sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, risolutivamente condizionato all'esito positivo delle verifiche di legge di cui in premessa e inoltre secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto, all'Operatore Economico S.G.L. Servizi Geotecnici Liguri S.r.l. C.F. e P.IVA 01148120098, relativamente alle attività di "prelievo ed analisi dei campioni rimaneggiati e indisturbati con rilascio dei relativi certificati di prova" per l'importo di euro 20.853,00.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, oltre a quanto stabilito all'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Marco Vaccari)

